

## CAPITOLATO D'ONERI

***Gara con procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – per l'affiancamento consulenziale sulla tematica dell'internazionalizzazione delle imprese alle amministrazioni delle Regioni Convergenza. – Codice Identificativo Gara (CIG) n. 0425850E85***

---

### DEFINIZIONI

L'“aggiudicatario o affidatario o appaltatore” : il soggetto a cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all'esito della presente procedura di gara;

Il “D.Lgs. 163/06” o anche “Codice degli appalti” : il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Il “capitolato” : il presente capitolato d'oneri, che definisce i contenuti fondamentali del Servizio e fissa le procedure per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della gara;

La “committente o amministrazione centrale” : il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi;

Il “contratto” : il contratto che, all'esito della presente procedura di gara, la committente stipulerà con l'aggiudicatario;

Gli “offerenti o concorrenti” : i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti al punto III.2 “Condizioni di partecipazione” del bando di gara;

Il “servizio” : il Servizio di assistenza tecnica al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi per l'affiancamento consulenziale sulla tematica dell'internazionalizzazione delle imprese alle amministrazioni delle Regioni Convergenza;

Il “Progetto di Gestione” : rappresenta il contenuto dell'Offerta Tecnica di cui all'art. 8 del presente Capitolato d'oneri.

Il “Progetto Operativo di Assistenza Tecnica per le amministrazioni regionali obiettivo Convergenza o POAT” è il progetto operativo a titolarità della Amministrazione Centrale.

Il “Nucleo” : è il team di funzionari, designato dall'Amministrazione Centrale, a cui sono affidate le funzioni di gestione e coordinamento del POAT.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Quadro di riferimento

Nell'ambito della Politica Regionale Unitaria per il periodo di Programmazione 2007/2013, lo Stato Italiano ha elaborato il Quadro Strategico Nazionale (QSN), in conformità con quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1083/2006.

Il QSN, approvato dalla Commissione Europea il 13 luglio 2007 con decisione n. C(2007) 3329, prevede tra i suoi obiettivi la Priorità 10, avente per oggetto "Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci".

Con Decisione C(2007) 3982 del 17 agosto 2007 è stato approvato il Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica (PON GAT), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. ([http://www.dps.tesoro.it/QSN/Pon\\_governance/qsn.asp](http://www.dps.tesoro.it/QSN/Pon_governance/qsn.asp)).

L'Obiettivo II.4 del PON prevede che ciascuna Amministrazione Centrale possa predisporre, per i rispettivi settori di competenza, un Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) finalizzato al rafforzamento delle capacità amministrative delle Amministrazioni Regionali Obiettivo Convergenza.

Sulla base del Manuale Operativo predisposto dall'Autorità di Gestione del PON GAT e dall'Organismo intermedio responsabile dell'attuazione dell'Obiettivo II.4 il Committente, ha predisposto un Progetto Operativo di Assistenza Tecnica per le Amministrazioni Regionali Obiettivo Convergenza, finalizzato ad *"elevare il livello dei servizi offerti dalle predette Regioni in materia di internazionalizzazione dei sistemi economico-produttivi, attraverso la realizzazione di forme efficaci di coordinamento tra il livello centrale e regionale"*, approvato dal Comitato di Indirizzo e di Attuazione del PON GAT nella seduta del 24 giugno 2008.

La titolarità del POAT è del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

La gestione ed il coordinamento del POAT, nonché, i rapporti ed il raccordo istituzionale con le Regioni Convergenza, sono attribuite ad un "Nucleo", designato dalla predetta Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi. Detto "Nucleo" – composto da funzionari dell'Amministrazione - sarà affiancato da professionalità specifiche in tematica di internazionalizzazione delle imprese che opereranno - sia a livello centrale che territoriale - a complemento delle attività di cui all'art. 2 del presente Capitolato..

Il Progetto Operativo di Assistenza Tecnica per le Amministrazioni Regionali Obiettivo Convergenza individua i seguenti obiettivi specifici:

1. creare un sistema coordinato di governo per l'internazionalizzazione, nell'ambito di un più ampio obiettivo di governance delle politiche nazionali di internazionalizzazione, in un'ottica di confronto, maggiore integrazione e collaborazione tra l'Amministrazione Centrale e le Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). Sotto questo profilo s'intende anche attribuire maggiore efficacia ed efficienza alle funzioni svolte dagli sportelli regionali per l'internazionalizzazione (SPRINT), in ambito territoriale.
2. Creare un sistema di supporto all'internazionalizzazione, che includa anche il partenariato economico-sociale, il mondo della ricerca, il sistema camerale e quello creditizio, con l'obiettivo di rafforzare una partnership programmatica e

operativa relativamente ai progetti di internazionalizzazione (Governance multisettoriale).

## **Art. 2 - Oggetto del servizio**

La gara ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – per l'affiancamento consulenziale, sulla tematica dell'internazionalizzazione delle imprese alle amministrazioni delle Regioni Convergenza.

Il Servizio dovrà contribuire al raggiungimento dell'obiettivo globale del POAT di "elevare il livello dei servizi offerti dalle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, in materia di internazionalizzazione dei sistemi economico-produttivi mediante l'implementazione di un'attività di *capacity building*, di carattere integrato e ad ampio raggio, nei confronti dei diversi settori dell'Amministrazione Regionale, direttamente coinvolti nella gestione delle politiche regionali e locali per l'internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

Il Servizio dovrà, quindi, essere rivolto a:

- favorire la condivisione – tra le Regioni dell'Obiettivo Convergenza e l'Amministrazione Centrale – di strategie e politiche di sviluppo sulla tematica dell'internazionalizzazione delle imprese;
- rafforzare l'integrazione e la complementarità della strumentazione di supporto all'internazionalizzazione delle imprese tra le Regioni dell'Obiettivo Convergenza e l'Amministrazione Centrale;
- ad ottimizzare il grado di competenza tecnica ad oggi esistente presso le strutture regionali dell'Obiettivo Convergenza, ivi compresi gli sportelli regionali per l'internazionalizzazione (SPRINT).

La responsabilità del raggiungimento di detti obiettivi appartiene all'Amministrazione Centrale.

Il Servizio avrà per oggetto le seguenti attività, che dovranno essere espletate, sulla base degli indirizzi e delle disposizioni impartite dal Nucleo.

### 1a. Affiancamento e supporto tecnico-consulenziale:

- affiancamento alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza e all'Amministrazione Centrale nella formulazione di indirizzi strategici e programmatici condivisi, sulla tematica dell'internazionalizzazione delle imprese;
- favorire la complementarità degli interventi regionali e nazionali, al fine di ottimizzarne l'impatto sul sistema delle imprese;
- favorire le fasi di definizione ed implementazione degli interventi di internazionalizzazione delle imprese e la messa a punto delle relative interne, per il miglioramento dell'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa regionale;
- supportare le Amministrazioni Regionali nell'identificazione di metodologie ed indicatori idonei a monitorare le fasi di attuazione degli interventi regionali in favore dell'internazionalizzazione;

- contribuire alla definizione di attività propedeutiche alla realizzazione di studi e progetti riconducibili agli indirizzi strategici regionali, in raccordo con l'Amministrazione Centrale;
- affiancare le Amministrazioni Regionali e l'Amministrazione Centrale nella fase di individuazione del modello operativo più funzionale, per conferire maggiore efficacia all'azione svolta dagli SPRINT;
- supportare, a livello locale, le decisioni assunte nell'ambito del "Tavolo Strategico" sull'internazionalizzazione tra l'Amministrazione Centrale e le Regioni, nonché le attività definite nell'ambito dei Comitati di coordinamento degli SPRINT;
- contribuire a definire la realizzazione di Progetti multiregionali e multisettoriali, concordati tra l'Amministrazione Centrale e le Regioni Convergenza;
- contribuire alla definizione di un sistema informativo, volto ad accrescere l'interazione tra l'Amministrazione Centrale, le Regioni Convergenza e gli SPRINT.

1b. Supporto alla gestione del coordinamento, monitoraggio e reporting delle attività di supporto tecnico-consulenziale, prestate a livello territoriale.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, supportare il Nucleo, nella gestione delle attività di coordinamento, monitoraggio e reporting periodico delle attività realizzate a livello locale.

Tale supporto mira a garantire:

- un efficace ed efficiente gestione ed organizzazione del lavoro prestato a livello locale;
- il monitoraggio delle attività di supporto tecnico-consulenziale prestate a livello locale e dei relativi risultati;
- il reporting periodico al Nucleo sul complesso delle attività realizzate a livello locale.

Quanto sopra in modo da fornire al Committente - periodicamente e/o su richiesta - un quadro fedele delle attività di assistenza tecnica svolte a beneficio delle Regioni Convergenza.

1c. Supporto logistico

L'aggiudicatario del Servizio dovrà mettere a disposizione, in ciascun capoluogo delle Regioni Convergenza, una sede funzionale allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica descritte ai punti precedenti 1b e 1c. Dette sedi dovranno, altresì, prevedere spazi adeguati per riunioni operative.

Le modalità di erogazione delle attività di cui ai tre punti precedenti dovranno essere caratterizzata da un approccio organizzativo flessibile, per rispondere alle diverse esigenze che potrebbero via via manifestarsi.

**Art. 3 - Durata del servizio**

Il servizio avrà durata di 18 mesi, a far data dall'aggiudicazione dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett b), del d.lgs.163/2006, di ricorrere, entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto, all'affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli

già affidati all'aggiudicatario, per un importo complessivo non superiore a quello di aggiudicazione.

#### **Art. 4 - Corrispettivo dell'affidamento**

Il prezzo posto a base d'asta per il servizio oggetto dell'appalto per il periodo considerato è di € 2.500.000 (euro duemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa.

### **FORMALITÀ E DOCUMENTAZIONE NECESSARIE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

#### **Art. 5 - Documentazione e dichiarazioni**

Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente, a pena di esclusione, deve presentare la seguente documentazione.

1. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per i cittadini dell'Unione Europea e per i cittadini extracomunitari e, solo in relazione a questi ultimi, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.3 del medesimo D.P.R., commi 2, 3 e 4, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendone la piena responsabilità, dichiara:
  - a) il nominativo del legale rappresentante e l' idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara. In caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, idonea procura;
  - b) di non versare in alcune delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del d.lgs.163/06; in particolare, si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. b), c) del predetto articolo 38 del d.lgs.163/06, deve essere prestata dal titolare, se si tratta di ditta individuale; da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;
  - c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara, di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come aggiunto dall'art. 3, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266;
  - d) che a carico del concorrente non è stato irrogato alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
  - e) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ovvero di non partecipare alla gara, sia in forma individuale che quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, cooperativa o gruppo europeo di interesse economico;
  - f) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo, di cui ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altri concorrenti, singoli o raggruppati.
  - g) che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale che riguardi anche altri offerenti, singoli o raggruppati, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- h) in relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria, di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2006/2007/2008) un fatturato globale non inferiore al doppio dell'importo posto a base di asta. In caso di raggruppamento di imprese il requisito sarà valutato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso;
  - i) in relazione ai requisiti di capacità tecnica, di aver realizzato nell'ultimo triennio (2006/2007/2008) un fatturato specifico nella prestazione di servizi analoghi a quelli descritti all'art. 2 del presente capitolato, per un importo non inferiore a quello posto a base della gara medesima. Per ciascun servizio dovrà essere indicato il soggetto committente, il titolo del servizio stesso, la data di affidamento, il periodo di esecuzione e l'importo. Qualora si tratti di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificato rilasciato e vistato dalle amministrazioni medesime, ai sensi dell'art. 42, comma 1, punta a) del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di raggruppamento di imprese il requisito in questione sarà valutato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso
  - j) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999, ovvero di non rientrare tra i soggetti cui si applica la menzionata legge;
  - k) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
  - l) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d'appalto;
  - m) in caso di costituendi raggruppamenti di imprese: di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall'art. 37, comma 8, del d.lgs.163/06; in caso di raggruppamenti già costituiti dovrà essere invece prodotto l'atto di costituzione;
  - n) eventualmente, nel caso di avalimento, attestare specificamente quanto previsto alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 49, comma 2, del Codice.
2. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese riportante la dicitura antimafia e l'annotazione fallimentare, ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, ovvero documenti equipollenti per i soggetti residenti in altri Stati dell'Unione Europea;
3. Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell'importo a base d'asta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 75 del Codice degli appalti, prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che deve contenere, a pena d'esclusione:
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 c.c.;
  - la validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta con impegno degli offerenti a rinnovare la cauzione - ai sensi, dell'art. 75 comma 5 del codice dei contratti - per un periodo non superiore ai 90 giorni.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituito o costituendo, la

cauzione dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

L'eventuale dimezzamento della cauzione è subordinato al possesso da parte degli offerenti e, nel caso di raggruppamenti, da parte di tutti i partecipanti, della certificazione del sistema di qualità.

4. Ai sensi dell'art. 75, comma 8 del d.lgs.163/06, impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del d.lgs.163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario;
5. In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria, due referenze bancarie (art. 41 comma 4 D.Lgs. 163/2006) rilasciate da banche o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs.n. 385/1993, che specifichino testualmente: "In relazione alla prestazione del Servizio di Assistenza Tecnica al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – per l'affiancamento consulenziale sulla tematica dell'internazionalizzazione delle imprese alle amministrazioni delle Regioni Convergenza", si attesta la piena solidità dell'offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario";
6. Dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n.266 così come previsto nella delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 24 Gennaio 2008. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituito o costituendo, il versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Codice Identificativo Gara (CIG) n. 0425850E85.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione su indicata – ad eccezione di quanto già indicato nei punti precedenti e delle dichiarazioni relative al volume di affari ed al fatturato specifico che dovranno essere rese solo dai concorrenti che concorrono al possesso dei requisiti, ciascuno per la parte di propria competenza - dovrà essere fornita da ogni componente.

#### **Art. 6 - Avalimento**

In caso di avalimento, si applicano le disposizioni contenute nell'art.49 del Codice degli appalti.

#### **Art. 7 – Controlli sul possesso dei requisiti**

Ai fini dell'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 48 del Codice degli appalti, i requisiti di capacità tecnica dovranno essere provati mediante la produzione dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dagli altri destinatari pubblici e/o privati. Nel caso non fosse possibile esibire i certificati, i concorrenti potranno produrre una copia dei contratti relativi ai servizi resi, unitamente alla copia delle fatture comprovanti l'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo da parte dei destinatari.

#### **Art. 8 – Contenuto dell'offerta tecnica**

Il contenuto dell'Offerta Tecnica è rappresentata dalla illustrazione di un "Progetto di Gestione", nel quale devono essere dettagliatamente descritte e motivate le modalità e le

metodologie, con cui si intende dare avvio e sviluppo alle attività oggetto del servizio richiesto.

Il Committente richiede che il servizio oggetto del presente capitolato sia realizzato in modo tale da garantire un livello adeguato di qualità professionale e di continuità delle prestazioni rese a favore delle Regioni Convergenza.

Tale livello si considererà soddisfatto in presenza della costituzione di un Gruppo di Lavoro strutturato **almeno** come segue:

- 1 esperto senior (capo-progetto) con esperienza professionale di almeno 10 anni, post laurea, in materia di gestione di progetti complessi di assistenza tecnica e di organizzazione del lavoro e delle risorse umane. Questi dovrà svolgere anche funzioni di supervisione e coordinamento tecnico e metodologico del Progetto e sarà, inoltre, responsabile nei confronti del Committente dello stato di avanzamento del Servizio e dei risultati ottenuti;
- 4 esperti junior – con funzioni di staff al capo progetto – aventi esperienza professionale biennale in attività di monitoraggio e reportistica di progetti finanziati da fondi strutturali comunitari;
- 1 esperto senior più 4 esperti junior per ciascuna Regione Convergenza, aventi almeno le seguenti professionalità:
  - esperto Senior: 5 anni di comprovata esperienza professionale post laurea, in materia di supporto alla programmazione e alla definizione di interventi per l'internazionalizzazione delle imprese e/o di supporto alla gestione di programmi e progetti finanziati con Fondi strutturali europei.
  - esperti Junior: 3 anni di comprovata esperienza professionale post laurea, in materia di supporto alla attuazione di interventi per lo sviluppo economico delle imprese. Almeno uno degli esperti junior per ciascuna Regione Convergenza dovrà avere competenze in materie giuridiche e, in particolare, nel supporto alla definizione e implementazione di gare ed appalti di servizi. I predetti esperti senior e junior dovranno, infine, possedere una buona conoscenza della lingua inglese e/o francese, nonché, delle principali applicazioni informatiche, internet ed e-mailing.

I servizi di affiancamento e di consulenza, di cui all'art. 2, punto 1a), dovranno essere prestati presso ciascuna Regione Convergenza con modalità organizzative tali da garantire un affiancamento continuativo, efficace ed efficiente ai responsabili delle Amministrazioni regionali.

I servizi di cui all'art. 2, punto 1b), dovranno essere resi con modalità organizzative tali da garantire al "Nucleo" una informazione continuativa e dettagliata sullo stato di avanzamento delle azioni di assistenza tecnica fornite a livello territoriale.

Tutti gli esperti del Gruppo di Lavoro dovranno essere, altresì, dotati di sistemi di messaggistica (sms e posta elettronica), oltre che di personal computer con connettività mobile sufficiente a garantire in ogni momento livelli di comunicazione adeguati alle esigenze dei servizi richiesti.

L'offerta tecnica dovrà, inoltre, contenere:

- il cronoprogramma delle attività;
- le modalità di interazione con l'Amministrazione Centrale e le Regioni Convergenza;

- l'articolazione del gruppo di lavoro ed il dettaglio delle giornate uomo di lavoro impegnate dagli esperti nelle specifiche attività;
- l'indicazione e l'articolazione degli spazi per ciascuna sede operativa necessaria a garantire il supporto logistico descritto all'art. 2, punto 1 c);

All'Offerta tecnica dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i curricula dei componenti del Gruppo di Lavoro proposto. Detti curricula - debitamente sottoscritti - dovranno essere redatti utilizzando il formato europeo "Europass".

Inoltre, ciascun esperto dovrà fornire una dichiarazione d'impegno, debitamente sottoscritta, a prestare la propria attività per la realizzazione del Servizio.

L'Offerta Tecnica dovrà essere formulata in un documento della dimensione massima di n. 30 cartelle, in formato A4, comprese eventuali tavole e grafici, siglato in ogni pagina e firmato per esteso dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta "A" - Documenti, di cui al successivo all'art. 10.

Il Gruppo di Lavoro indicato nella Offerta Tecnica dall'aggiudicatario non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione.

Qualora il soggetto aggiudicatario fosse costretto a sostituire uno o più componenti del Gruppo di Lavoro durante lo svolgimento del Servizio, dovrà formulare specifica e motivata richiesta all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze degli esperti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.

Qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non potrà costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il programma di attività dovrà essere siglato e sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, esso dovrà, invece, essere sottoscritto dal legale rappresentante della capogruppo.

L'offerta tecnica vincolerà l'Aggiudicatario per 180 giorni, a decorrere dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

#### **Art. 9 – Contenuto dell'offerta economica**

Pena l'esclusione, l'offerta economica dovrà contenere, chiaramente indicato in lettere e cifre, il prezzo proposto per l'espletamento del servizio, al netto dell'IVA. L'offerta economica dovrà, inoltre, contenere un prospetto che, per ciascun ambito di attività, riporti il numero di giornate uomo e il relativo costo unitario offerto per ogni figura professionale.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Non saranno ammesse offerte di importo superiore a quello di cui all'art. 4.

L'offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere siglata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta tecnica dovrà, invece, essere siglata e sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

Per eventuali verifiche dell'anomalia dell'offerta, l'Amministrazione potrà comunque richiedere chiarimenti e ulteriori e documentate specificazioni degli elementi che compongono il prezzo offerto.

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA**

### **Art. 10 - Presentazione delle Offerte**

L'offerta, in lingua italiana, dovrà essere redatta in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di pubblici servizi.

L'offerta, contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca, recante la dicitura *“Servizio di Assistenza Tecnica al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – per il supporto consulenziale ai responsabili delle amministrazioni Regioni Convergenza impegnati nella programmazione ed implementazione delle politiche ed interventi per l'internazionalizzazione delle imprese”*, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 Marzo 2010 al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – Divisione III – stanza n. 609 – Viale Boston, 25 – 00144 - Roma Eur.

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste separate, ognuna sigillata con ceralacca, controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente A) *“Documentazione”*, B) *“Offerta tecnica”*, C) *“Offerta economica”*, D) *“Giustificazione dell'offerta economica”*.

La Busta A) *“Documentazione”* dovrà contenere, pena l'esclusione, i documenti richiamati all'art .5 del presente Capitolato;

La Busta B) *“Offerta tecnica”* dovrà contenere l'offerta tecnica, consistente nei documenti indicati nell'art. 8 che precede;

La Busta C) *“Offerta economica”* dovrà contenere i documenti indicati nell'art. 9 che precede, ad eccezione delle giustificazioni dell'offerta economica;

### **Art. 11 - Nomina della Commissione e svolgimento della gara**

Per l'espletamento del procedimento di gara verrà nominata, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/06, una Commissione di valutazione composta da non meno di tre membri.

In seduta pubblica presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con modalità che verranno comunicate successivamente ai concorrenti (alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti dei Concorrenti o loro procuratori con apposita delega scritta e muniti di idoneo documento di riconoscimento), si procederà alla verifica della regolarità della presentazione delle offerte ed al controllo dell'integrità e regolarità formale dei plichi.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte da appositi verbali e si svolgeranno come di seguito illustrato:

a) la Commissione di gara procede - in seduta pubblica - all'esame della documentazione di cui alle *Buste A*, e valuta la sussistenza dei requisiti minimi richiesti. Procede, inoltre, ai

sensi dell'art. 48 del Codice degli appalti al sorteggio delle offerte sulle quali effettuare il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. Essa potrà, eventualmente, richiedere documenti e informazioni complementari, ai sensi dell'art. 46 del Codice degli appalti;

b) successivamente, la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche contenute nelle *Buste B* sulla base dei criteri stabiliti nel bando e riportati nel presente Capitolato;

c) terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in successiva seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche contenute nelle *Buste C*;

d) infine, la Commissione provvederà, in seduta riservata, a stilare una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche e l'offerta che ottiene il punteggio più elevato è selezionata come economicamente più vantaggiosa.

Si procederà all'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del d.lgs.163/06 ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, in contraddittorio scritto con le imprese concorrenti e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 87 del d.lgs.163/06. Devono ritenersi anomale tutte le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambe pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L'amministrazione, nel caso di anomalie dell'offerta, e fermo restando la possibilità del contraddittorio con l'offerente, si riserva la facoltà di richiedere giustificazioni ulteriori rispetto a quelle presentate, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Il procedimento di presentazione ed esame delle giustificazioni è disciplinato dagli artt. 87 e 88 del D.lgs.163/06.

Completate le operazioni di gara, la Commissione formerà la graduatoria degli offerenti, attribuendo a ciascuno degli ammessi un punteggio e rimettendo gli atti e i verbali di gara all'Amministrazione.

### **Art. 11 - Criteri di aggiudicazione**

Il servizio viene affidato, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnata:

Offerta tecnica (max. punti 800/1.000)

Offerta economica (max. punti 200/1.000)

Per l'OFFERTA TECNICA i punti sono così dettagliati:

- max 400 punti per la metodologia - descritta e motivata nel "Progetto di Gestione" – diretta a garantire l'esecuzione, efficace ed efficiente, del servizio oggetto dell'incarico di cui:
  - max 300 punti a riguardo della qualità, chiarezza e coerenza complessiva dell'offerta anche in termini di funzionalità del modello organizzativo di gestione del servizio offerto;
  - max 100 punti a riguardo delle modalità previste per garantire la continuità, efficienza ed efficacia dei servizi di supporto al coordinamento, monitoraggio e reporting,
- max 400 punti per la composizione del Gruppo di Lavoro e modalità di interazione con l'Amministrazione e le Regioni, di cui:

- max 100 punti per le modalità di interazione con l'Amministrazione e le Regioni;
- max 300 punti per il peso dell'expertise nell'ambito del Gruppo di Lavoro (anche in termini migliorativi rispetto ai requisiti minimi richiesti).

Per l'OFFERTA ECONOMICA (max 200/1.000), i punti sono attribuiti sulla base della seguente formula:

$p = (C_{min}/C_{off})^{1/2} \times 200$ , dove  $C_{min}$  = è il compenso minimo richiesto  $C_{off}$  = è il compenso richiesto dal concorrente in esame.

Il prezzo offerto dovrà essere giustificato relativamente alle voci di costo che formano l'importo complessivo. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a mille sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri. In caso di parità di punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica) l'appalto sarà aggiudicato al concorrente con offerta economica più bassa.

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che comunque sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

### **Art. 13 – Aggiudicazione**

L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata dalla Committente, e sarà comunicata ad ogni concorrente.

A seguito dell'aggiudicazione, l'Amministrazione inviterà l'aggiudicatario, e il concorrente che segue immediatamente in graduatoria, anche a mezzo fax, a produrre la seguente documentazione o altra equipollente, tenuto conto dello Stato in cui ha sede legale lo stesso:

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A o ai registri professionali, con dicitura antimafia, o altro equipollente, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la stipula del contratto attestante l'attività specifica svolta e in caso di società il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9, comma 1, del DPR n. 252/98;
2. certificato del Tribunale competente per giurisdizione rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara nel quale siano riportati i nominativi e le generalità delle persone titolari delle cariche sociali e la ragione sociale della Società, nonché l'attestazione che la medesima non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
3. certificato DURC rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara da cui risulti che la società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
4. certificato generale del Casellario Giudiziario in data non anteriore a sei mesi a quella dell'aggiudicazione della gara, rilasciato dalla competente autorità. Tale certificato deve essere prodotto:
  - a. Imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico se questi è una persona diversa dal titolare;
  - b. Società commerciali, Cooperative e loro Consorzi:
    - b1) da tutti i soci accomandatari nel caso di Società in accomandita semplice;
    - b2) da tutti i componenti la Società nel caso di Società in nome collettivo.
  - c. da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di

qualunque altro tipo.

5. copia autentica dei Bilanci compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, ovvero in caso di impossibilità per giustificati motivi, altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione;
6. attestazioni delle Amministrazioni committenti per i servizi analoghi dichiarati in sede di gara. Nel caso non fosse possibile esibire i certificati, i concorrenti potranno produrre una copia dei contratti relativi ai servizi resi, unitamente alla copia delle fatture comprovanti l'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo da parte dei destinatari;
7. cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, costituita nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto dall'art 15 del presente capitolato.

Nel caso di raggruppamento, la predetta documentazione deve essere prodotta per ciascun componente. Ove l'aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data indicata nel suddetto invito non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto sopra richiesto, o non si sia presentato alla firma dell'incarico nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione disporrà la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, che sarà subordinata ai vincoli normativi previsti dalla legge in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione e nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste.

#### **Art. 14 - Cauzione definitiva**

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti, per valore pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di copia della fattura controfirmata dall'Amministrazione a conferma della regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 113 del Codice. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella

graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

## **MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

### **Art. 15 - Referente**

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, l'Aggiudicatario indicherà un proprio rappresentante definito Referente.

In caso di sostituzione del Referente, dovrà esserne data tempestiva comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all'Amministrazione.

### **Art. 16 – Proprietà delle risultanze del servizio**

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Committente, che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

### **Art. 17 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera**

L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Committente, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del Servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Aggiudicatario di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### **Art. 18 - Possibilità di suddivisione del servizio, inammissibilità delle varianti, subappalto**

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile.

Non sono ammesse offerte in variante.

E' ammesso il subappalto, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 118 del Codice degli appalti. E' necessario indicare nell'offerta il nominativo del prestatore di servizi e quali attività si intendono subappaltare; comunque, la parte di servizio, che viene concessa in subappalto, non potrà superare il 30% del valore dell'offerta.

E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice degli appalti.

#### **Art. 19 - Tempistica**

Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, l'aggiudicatario dovrà rispettare la tempistica formulata nell'ambito del Piano Esecutivo di Lavoro di cui all'articolo 21.

#### **Art. 20 - Recesso unilaterale e sospensione del servizio**

L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la prosecuzione. sua conduzione a termine.

In caso di recesso, l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio prestato, nonché a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire, secondo le previsioni contrattuali.

L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, non sarà dovuta alcuna somma all'aggiudicatario.

#### **Art. 21 – Modalità di pagamento**

Il pagamenti in favore dell'aggiudicatario avranno luogo secondo le seguenti modalità:

- anticipo pari al 20% dell'importo contrattuale, previa presentazione di una garanzia fideiussoria dello stesso importo essendo il presente servizio cofinanziato (ex Legge n. 140 del 28/05/1997);
- controvalore di quote di Stato Avanzamento Lavori - ripartite in rate trimestrali posticipate - il cui importo sarà determinato in relazione alle attività effettivamente svolte

nel trimestre di riferimento ed approvate dal Committente,

- quota a saldo.

I pagamenti intermedi saranno disposti, previa positiva valutazione, su presentazione della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

- relazione sull'attività svolta, contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
- una copia della nota di consegna dei documenti elaborati nel periodo di riferimento del pagamento intermedio, trasmessi all'Amministrazione;
- una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo impiegate, partitamente per ciascuna delle professionalità indicate in sede di offerta economica, e dello stato di avanzamento delle prestazioni, in relazione a quanto previsto dal Piano Esecutivo di Lavoro per il periodo di riferimento.

Il pagamento del saldo sarà disposto, previa positiva valutazione, su presentazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

- relazione finale sull'attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
- una copia della nota di consegna dei documenti prodotti nell'intero periodo di svolgimento del servizio, trasmessi all'amministrazione;
- una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell'intero periodo di svolgimento del servizio, in relazione a quanto previsto nell'offerta economica.

Il certificato finale di regolare esecuzione sarà consegnato all'appaltatore.

Ai fini dell'ottenimento dei pagamenti, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto a far pervenire al Committente la documentazione di spesa nel formato e secondo le modalità e le specifiche tecniche e finanziarie, previste dalle procedure di rendicontazione e verifica sui fondi comunitari strutturali, che saranno indicate dall'Autorità di Gestione del PON GAT e dall'Organismo intermedio responsabile della dell'attuazione dell'Obiettivo II.4.

La liquidazione di ogni importo avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, redatta nei modi di legge, emessa dall'aggiudicatario a seguito della positiva valutazione da parte del Dipartimento della documentazione descritta ai punti precedenti.

Ulteriore copia della predetta fattura verrà rilasciata all'affidatario, al fine dello svincolo parziale della fidejussione. La suddetta liquidazione avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'affidatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

#### **Art. 22 – Altri oneri ed obblighi dell'aggiudicatario**

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;

- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio, che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

## **TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, VERIFICHE E PENALI**

### **Art. 23 – Verifiche – Penali per ritardi**

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, la committente applicherà la penale prevista nel successivo capoverso ed eventualmente si riserva di provvedere con altra Ditta, imputando i costi all'aggiudicatario stesso.

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, ovvero diversamente concordata con la Committente, imputabili all'aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest'ultimo una penale di 500,00 (cinquecento/00) euro al giorno, ferma restando comunque la richiesta dei danni subiti dalla Committente.

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta della committente, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà per la committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

### **Art. 24 – Risoluzione anticipata**

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente capitolato;
- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;
- accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto non autorizzato;
- cessione parziale o totale del contratto;
- qualora l'ammontare delle penali superi il 20% dell'importo contrattuale.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 1662 C.C., l'amministrazione, a mezzo di raccomandata A.R, intimerà all'aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla realizzazione di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

L'amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

All'aggiudicatario, oltre alla risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale. Resta salva la possibilità, da parte dell'aggiudicatario, di richiedere il risarcimento dei danni.

#### **Art. 25 - Riservatezza**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003.

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi siano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

#### **Art. 26 - Legge applicabile e foro competente**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, foro di Roma, con esclusione della competenza arbitrale.

#### **Art. 27 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato, si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale.